

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5006 del 01/10/2018
Oggetto	Proc. MO18A0039. Venturelli Giuseppe. Concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale, mediante dispositivo mobile, dal fiume Panaro in comune di Marano sul Panaro (MO) a scopo irriguo. R.R. n. 41/2001.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5220 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni – Sede di Modena

OGGETTO: Proc. **MO18A0039**. Venturelli Giuseppe. Concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale, mediante dispositivo mobile, dal fiume Panaro in comune di Marano sul Panaro (MO) a scopo irriguo. R.R. n. 41/2001.

LA DIRIGENTE

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all’Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d’acqua di rispettiva competenza;

Dato atto che con domanda PGMO/2018/4115 del 27/02/2018, il Sig. Venturelli Giuseppe, C.F. VNTGPP36R20E905T, residente in via Fondovalle 3485 nel comune di Marano sul Panaro (MO), ha richiesto una concessione per la derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante opera mobile (cod. MO18A0039);

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- corpo idrico: fiume Panaro;
- ubicazione: comune di Marano sul Panaro (MO), foglio 32 fronte mappale 355; coordinate UTM RER x: 953.393, y: 920.856;
- portata massima del prelievo 1,1 l/s
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 200;

- destinazione d'uso: irriguo per un terreno demaniale in concessione di mq. 5.220 ad uso orto arborato irriguo, situato in comune di Marano sul Panaro (cod. Sisteb MO18T0002).

Considerato che:

- in base alla valutazione ex- ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione del prelievo è di 1,13 mc/sec;

Acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi asincrona attivata con nota PGMO/2018/10603 del 24/05/2018 i pareri dei seguenti enti:

– Provincia di Modena con nota PGMO/2018/10820 del 28/05/2018, che esprime parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle competenze della Provincia e la verifica del deflusso minimo vitale;

– Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po con nota PGMO/2018/13152 del 29/06/2018, che considera la derivazione in oggetto compatibile rispetto al PdGPO ed al PBI solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni, riportate nel presente atto e nel disciplinare di concessione;

– Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena con nota PGMO/2018/16449 del 21/08/2018, che rilascia il Nulla osta idraulico alla richiesta di concessione in subordine all'osservanza di prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

Accertato che il richiedente ha versato:

- tutti i canoni pregressi relativi alla precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 13460 del 28/10/2011 e scaduta il 31/12/2015, e alle annualità 2016 e 2017, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315 ;
- in data 18/09/2018, la somma di euro 12,10 relativa al canone dovuto per l'anno 2018, introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- in data 18/09/2018, la somma pari a euro 198,35, per l'adeguamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, importo introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria svolta, che la concessione possa essere rilasciata dal 31/12/2015 fino alla data del 31 dicembre 2025, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Visti:

- il R.D. n. 523/1904;
- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la L.R. n. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la D.G.R. n. 1191/2007,;
- il D. Lgs. n.152/2006;
- la D.G.R. n. 2067/2015;
- la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8;
- la D.G.R. n. 65/2015(Canoni);
- la L. n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs. n. 33/2013, n. 33;

Dato atto che:

- Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena;
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Dato atto, inoltre, del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione di cui all'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

Per quanto precede

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Venturelli Giuseppe, C.F. VNTGPP36R20E905T, con sede legale in Via Fondovalle 3485 nel comune di Marano sul Panaro (MO), la concessione per derivare acqua pubblica dal fiume Panaro in comune di Marano sul Panaro (MO), mediante opera mobile, per una portata massima di 1,1 l/s e per un volume complessivo di 200 mc/anno;
2. che la risorsa derivata deve essere utilizzata per uso irriguo sul terreno demaniale in concessione di 5.220 mq ad uso orto arborato irriguo, situato in comune di Marano sul Panaro (cod. Sisteb MO18T0002);
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2025;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto dal concessionario in data 28/09/2018;
5. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Struttura ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle

- condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
6. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 7. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani
F.to digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Sig. Venturelli Giuseppe, residente a Marano sul Panaro (MO), via Fondovalle n. 3485, C.F. VNTGPP36R20E905T, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante dispositivo mobile (domanda di concessione PGMO/2018/4115 del 27/02/2018 – cod. Sisteb MO18A0039)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da pompa mobile carrellata della potenza di KW 4, prevalenza di m 10, con tubo di pescaggio di cm 10 di diametro;
2. Il punto di presa è sito in Comune di Marano sul Panaro (MO), su terreno terreno demaniale, censito al foglio 32 fronte mappale 355, coordinate UTM RER X=953.393, Y= 920.856.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,1 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 200 mc/a;
2. La risorsa idrica prelevata è destinata a scopo irriguo per un terreno demaniale in concessione di 5.220 mq ad uso orto arborato irriguo (cod. Sisteb MO18T0002), situato in comune di Marano sul Panaro;
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato dal mese di giugno al mese di settembre nelle giornate di lunedì dalle ore 12,00 alle 24,00 e giovedì dalle ore 0,00 alle 12,00;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale Fiume Panaro.

ARTICOLO 3

**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA
CONCESSIONE**

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a mantenere sulla botte il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
2. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di

prelievo è di 1,13 mc/sec.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel fiume Panaro per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

3. **Turnazioni** – Nel periodo da giugno a settembre, la quantità concessa potrà essere prelevata limitatamente a due giorni alla settimana come di seguito elencati:

- lunedì dalle ore 12,00 alle ore 24,00;
- giovedì dalle ore 00,00 alle ore 12,00.

4. **Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione (prescrizioni dal Nulla osta idraulico)**

- per l'accesso al punto di derivazione e per la posa della strumentazione mobile dovranno essere utilizzate le strade e le piste esistenti, senza la realizzazione di nuove piste in alveo;
- nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di manomettere o alterare in alcun modo le sponde; eventuali opere che si rendessero necessarie per garantire la continuità della derivazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Servizio;
- il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e questa Agenzia da ogni vertenza;
- qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti e/o franamenti nell'alveo o sulle sponde del fiume Panaro per cause da imputarsi alla derivazione di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
- la derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

- nei periodi in cui non è in essere la derivazione dovranno essere rimosse le opere mobili utilizzate ai fini di minimizzare le interferenze con le aree demaniali ed agevolare le operazioni di vigilanza;

- sono a carico del Richiedente le eventuali opere di manutenzione delle aree demaniali necessarie ai fini dell'esercizio della derivazione ed il Richiedente è obbligato ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;

- qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e la derivazione in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere, anche mobili, posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

- il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi;

- la Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti da variazioni del regime idrogeologico del corso d'acqua di natura idraulica, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
9. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2025.
3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il Concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. I canoni per le annualità pregresse ammontano a € 21,12.

2. Il canone per il 2018 ammonta a € 12,10.
3. A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.
4. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Nel caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00.
Il Concessionario deve provvedere ad integrare l'importo (€ 51,65) già versato nella precedente concessione (cod. Sisteb MO10A0042), rilasciata con determina n.13460 del 28/10/2011, versando l'importo di € 198,35, come aggiornamento prima del ritiro della nuova concessione.
2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del Concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.